

CXXIII.

TORNATA DEL 15 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Interpellanza del Senatore Della Rovere al Ministro della Marina — Risposta del Ministro della Marina — Osservazioni del Senatore Della Rovere e suo ordine del giorno, non appoggiato — Considerazioni del Senatore Alberto La Marmora — Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro di grazia e giustizia — Risposta e dichiarazione dello stesso — Ordini del giorno proposti dai Senatori Chiesi e Salmour — Approvazione dell'ordine del giorno Salmour — Presentazione di quattro progetti di legge — Istanze dei Senatori Revel, Menabrea, Amari e Lauzi — Deliberazione sull'ordine della discussione di alcuni progetti — Approvazione del progetto di legge per modificazioni all'art. 2 della legge sulla ferrovia Aretina — Discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Osservazioni del Senatore Pallavicino-Mossi — Approvazione degli articoli del mentovato progetto, previa alcune osservazioni del Senatore Balbi Piovera sull'art. 18 e risposta del R. Commissario — Approvazione del progetto di legge per la tassa di bollo — votazione sopra entrambi i progetti.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri, della marina e di agricoltura, industria e commercio, e più tardi intervengono tutti gli altri ministri non che il Regio Commissario Duchoquè.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, **Sanvitale** legge una lettera del Senatore Strozzi colla quale per motivi di famiglia domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

INTERPELLANZA DEL SENATORE DELLA ROVERE
AL MINISTRO DELLA MARINA

Presidente. L'ordine del giorno porta l'interpellanza che il Senatore Della Rovere intende muovere al sig. Ministro della marina.

La parola è al signor Senatore Della Rovere.

Senatore **Della Rovere.** Le interpellanze che io sto per muovere al signor Ministro della marina non devono costituire una questione politica, e non costituiscono nemmeno un quistione personale.

Io ho la più alta stima per l'onorevole Ministro della marina come per l'onorevole Ministro della guerra che forse verrà ad essere alquanto implicato in questa interpellanza.

Questa interpellanza io faccio solo per amore dell'esercito e della marina militare, che sono pure l'amore di tutta Italia; della marina e dell'esercito ai quali noi dovremo la totale nostra indipendenza. Questi due corpi sono fondati su certe leggi cardinali che formano la più bella gloria del Generale che per tanti anni resse i ministeri della marina e della guerra, del Generale La Marmora.

Quando una di queste leggi sia vulnerata, rovina tutto l'insieme dell'edifizio, principia l'arbitrio a prevalere, più non si arresta, e ne viene uno sconvolgimento generale e nell'esercito di terra e nell'armata di mare.

Io non so se sia vero, ma per voci corse nei pubblici ritrovi, io venni a sapere che dal Ministro della marina si era nominato un capitano di artiglieria, il capitano Galli (tanto vale nominarlo subito perchè forse farà d'uopo di nominarlo durante la discussione), a capitano di fregata nella marina militare, grado che corrisponde a luogotenente colonnello.

Io domando adunque se vero sia questo decreto che ha nominato il capitano Galli a capitano di fregata, e quando ciò sia vero, quali son le ragioni ch'abbiano indotto il Ministro a fare emanare tal decreto.

Dalla risposta del signor Ministro della Marina, io vedrò quali osservazioni io debba produrre su questo argomento,

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ringrazio l'onorevole interpellante delle parole gentili che disse in principio a mio riguardo.

Confesso che mi ha fatto pena il modo con cui egli annunciò le sue interpellanze, poichè diceva che si erano infrante le leggi militari e che quindi ne veniva un danno grave all'esercito il quale avrebbe reclamato.

Nella mia coscienza sono sicuro di avere agito nell'interesse dello Stato e di non aver leso i diritti di alcuno come spero di poter provare all'onorevole interpellante ed a questo alto consesso. Dico di non aver violato la legge, per questa ragione: nella marina, con decreto del Luogotenente del Re S. A. R. il Principe di Carignano, venne abolito il grado di maggiore e sostituito a quello il grado di tenente colonnello di seconda classe colla paga, poco eccedente le duecento lire, quella di maggiore, e poi è rimasto il tenente colonnello di prima classe che ne ha una assai più rilevante.

Quindi nell'aver io domandato l'assenso del Ministro della guerra di poter far passare il capitano Galli nella marina e con grado superiore a quello che aveva, non eccedetti la facoltà stabilita in esso decreto.

Non poteva certo dargli il grado di maggiore, poichè questo era abolito.

Credo di aver agito nell'interesse dello Stato, perchè per la deficienza assoluta in cui siamo di ufficiali naviganti, non era utile il toglierne dal numero di questi, giacchè vi sono legni armati che ne contano meno di quanto è richiesto. D'altronde non ve ne erano per metterli in un corpo che non fa parte del medesimo, ma chiamasi *aggregato*. Quando avessi chiamato ufficiali naviganti per farli passare in questa parte del servizio di marina, difficilmente si sarebbero trovati, perchè questi *aggregati* coprono posti sedentari, oppure sarebbero stati di quelli che sono privi delle cognizioni richieste ad esercitare una tal carica. Di fatto il colonnello che ora è direttore capo di questo ramo di servizio fu preso di abalzo da un altro corpo ed entrò tenente di vascello grado che corrisponde a capitano, e non si prese dagli ufficiali naviganti, perchè conveniva avere un ufficiale che fusse atto a quel mestiere; e di fatto corrispose sì bene all'aspettazione, che non abbiamo che a lodarci delle disposizioni da lui date nell'ultima guerra.

Credo di aver dimostrato che feci ciò nell'interesse dello Stato; ora dirò che non vennero lesi i diritti di nessuno, perchè il Galli si trova il primo dei capitani del suo corpo; egli non passò nei naviganti, ma in quel corpo che è affatto aggregato. Quindi io non so come abbia leso i diritti di quelli che sono fra i naviganti e che passano avanti a questi nelle promozioni.

Quanto agli ufficiali naviganti, se vi sarà bisogno di avere un contrammiraglio, non si nominerà il colonnello di questi ufficiali, ma si prenderà fra gli ufficiali naviganti, sebbene questi sieno dopo il colonnello d'artiglieria.

Ora non mi resta che un'ultima osservazione. Io sono lieto dell'interpellanza che mi fece l'onorevole Senatore Della Rovere, e lo sono perchè forse nel desiderio che ho vivissimo di soddisfare ai bisogni della marina fino a quel punto che è necessario, come esso ben dice, per sostenere l'indipendenza nazionale, avrò forse potuto commettere qualche illegalità, il che non credo sia accaduto. Ma quest'interpellanza mi rende ad ogni modo più guardingo per l'avvenire, e farò di andare col piè di piombo, per non incorrere in quelle mancanze che, anche a fin di bene, mi sarebbe molto doloroso il sentirmi rimproverare per quei sentimenti che tengo cari sopra ogni cosa.

Senatore Della Rovere. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Della Rovere. Io non sono convinto delle dichiarazioni fatte dal Ministro della marina che cioè egli non abbia violato la legge sull'avanzamento.

La legge sull'avanzamento è legge così precisa che io credo non vi esista l'uguale.

Nella legge sull'avanzamento nel Corpo di marina, calcata quasi sulla legge per l'avanzamento dell'esercito di terra, si trovano 15 articoli che sono compresi fra i primi 18, e ciascuno di questi articoli stabilisce le norme precise per passare dal minimo grado al superiore, e distintamente per tutti.

Comincia la legge per stabilire in modo preciso le condizioni generali che si riferiscono a tutti i gradi e quindi principiando dal primo grado che sale il marinaio per avanzare, viene, nei successivi articoli, grado per grado, a dire a quali condizioni debbesi soddisfare per avanzare; e questi articoli sono in forma così precisa che non c'è modo, per volontà che ci si abbia, di sfuggirvi.

Tutti questi articoli incominciano colle parole ben definite: *Nessuno potrà avanzare* da tal grado se non ha la tale condizione: *Nessuno potrà avanzare* a capitano di corvetta se non ha quattro anni di grado di luogotenente di vascello dei quali due di navigazione, e sei mesi di servizio di dettaglio. *Nessuno potrà passare* a capitano di fregata se non ha tre anni di servizio come capitano di corvetta, e se non ha 18 mesi di navigazione come capitano di corvetta; e così di tutti gli altri.

Ora io dico, con una dichiarazione così esplicita, potete bene asserire che il signor Galli è direttore o sotto-direttore, ma non potete dire che egli è capitano di fregata. Si osserva che vi fu un decreto che abolì il grado di capitano di corvetta, ma quel decreto io credo dovrebbe ancora esaminarsi.

Se ci fosse qui il Ministro della guerra vorrei chiamare tutta la sua attenzione su quel decreto, perchè lo credo altamente lesivo alla milizia dell'esercito regolare ed anche ad una parte della truppa navale, intendo il Corpo fanteria di marina.

Quel decreto, fatto senza tutte le forme che danno valore di legge ad un decreto, anche in tempi ecce-

zionali, abolisce il grado di capitano di corvetta nella marina; così che ne risulta, che un luogotenente di vascello, che corrisponde nell'esercito di terra al grado di capitano, in un momento sbalza luogotenente-colonello. Il luogotenente di vascello, che ieri in un consiglio di disciplina, in un consiglio di guerra era sotto gli ordini di un maggiore del Corpo Real Navi, domani per la promozione, che ha avuto oggi, si trova presidente di questo stesso maggiore e gli comanda.

Avevete detto, che questo decreto può essere invocato per l'avanzamento? Non lo credo.

Quel decreto non porta, che sia stato sentito il Consiglio dei ministri; quel decreto non porta che sia in seguito ai pieni poteri; non porta la firma del guardasigilli; quel decreto secondo me non ha forza di legge. Dirò di più: quel decreto credo sia stato un modo di risolvere una questione molto grave all'epoca della fusione della marina napoletana colla piemontese per formare una sola marina italiana.

Nella marina napoletana c'erano i soli capitani di fregata, non c'erano i capitani di corvetta; nella marina piemontese c'erano i capitani di corvetta che avevano servito molto più a lungo, che altri capitani di fregata della marina napoletana. Si prese questo decreto come un modo di sciogliere la questione; e mi si disse un'ora fa soltanto che l'idea del conte di Cavour quando emanò quel decreto era che due giorni dopo fosse rivotato e fosse ristabilita di nuovo la gerarchia portata dalla legge sull'avanzamento, sicchè risulta che fosse emanato solo per risolvere la questione della fusione delle due marine.

Ma lasciando stare da parte la validità o la non validità di questo decreto, dico che c'è sempre lesione della legge; giacchè la legge sull'avanzamento, che costituisce, che dichiara quelli che sono atti a servire nella marina militare, non ammette nè punto nè poco, in nessun modo, che ci si entri da altre parti che secondo l'indicazione portata dalla legge.

Dirò di più; questa stessa legge sull'avanzamento dell'armata navale tratta anche dell'avanzamento del corpo Real navi, che è una parte di questa. Ebbene, quando si arriva a trattare dell'avanzamento del corpo Real navi c'è un articolo che specifica come vi si possa entrare; e sapete cosa dice quell'articolo? Che potranno anche passare aspiranti di marina nel corpo di Real navi come sottotenenti; poi dice che i luogotenenti saranno tutti presi dai sottotenenti di Real navi, poi dice che i capitani saranno presi dai luogotenenti; poi giunto al grado di maggiore specifica come si possa fare intrusioni di altri in quel corpo, e stabilisce che i maggiori potranno anche essere presi nell'esercito stanziale, e che i maggiori di Real navi e quelli dell'esercito stanziale saranno formati ad un solo ruolo. E questo perchè? Perchè possono essere traslocati dall'esercito stanziale all'esercito navale e viceversa. Quindi non sta quest'intrusione del capitano Galli d'artiglieria nella marina militare; chiamatelo direttore o come volete, ma è della marina militare.

Osserverò ancora che non v'era questa necessità di fare il capitano Galli direttore nella marina con grado di capitano di fregata.

Ho letto l'ultimo decreto che stabilisce l'avanzamento della marina, decreto che data, credo, dal 1 aprile dell'anno scorso. In quel decreto ho cercato tutti gli articoli che trattano dei direttori d'artiglieria, e trovo all'art. 4 quanto ha detto il Ministro della marina, cioè, che i direttori sono aggregati allo stato maggiore della marina. Poi all'art. 6 si dice che la destinazione del personale componente lo stato maggiore ed aggregati (dove per conseguenza sono i direttori) è fatta dal Ministro della marina. L'articolo 11 cita il quadro organico del personale componente lo stato maggiore ed aggregati a questo personale; esaminando questo quadro organico, troviamo indicati gli ammiragli, vice-ammiragli, e poi si scende per tutte le graduazioni che sono nella marina. Quando si viene ai direttori e sotto direttori di marina, credete voi che siano accennati con un grado di marina? Niente affatto. Credete voi che ci sia lo stipendio di un ufficiale di marina? Niente affatto. Vi è detto direttori d'artiglieria, sotto direttori d'artiglieria, e poi una parentesi, una postilla che vi manda in fondo alla tabella dove si legge, i direttori e sotto direttori avranno il soldo dell'artiglieria di terra; si vede quindi che l'idea di chi faceva quell'organamento era, non di fare i direttori esclusivamente ufficiali della marina militare, ma di lasciarsi il campo libero, appunto perchè riconosceva la difficoltà d'aver sempre nella marina militare ufficiali che potessero soddisfare alle condizioni di direttore di artiglieria: l'idea, dico, era di lasciare il campo libero per scegliere ufficiali d'artiglieria ed assegnarli a direttori, di prendere anche borghesi se occorreva: ma per ciò non è necessario di dare una promozione ad un ufficiale d'artiglieria per farlo capitano di fregata. Il Ministro di marina, se voleva ottenere il suo scopo d'aver un buon direttore del materiale d'artiglieria, lo poteva facilmente; egli poteva ricorrere al Ministro della guerra, vaporgli i suoi bisogni, dirgli che gli occorreva un buon maggiore pratico nelle costruzioni: e fra i 70 maggiori che furono saltati di sbalzo dal capitano Galli, io vi dico che ve ne sono molti i quali avrebbero accettato volentieri, e avrebbero fatto un ottimo servizio nella marina militare alla direzione delle costruzioni d'artiglieria. Mi si disse anzi che di questi ne furono proposti. Ma ciò basti per provare la illegalità dell'atto.

Io sono il primo a riconoscere che delle illegalità nell'avanzamento militare dal 1859 in poi se ne sono fatte, ed io stesso che ora combatto un'illegalità commessa dal Ministro della marina, dichiaro francamente, che, quando lasciai il Ministero della guerra al mio amico il generale Pettiti, gli dissi: bisogna fare ancora certe promozioni, bisogna riempire i posti che sono ancora vacanti nell'esercito; non vi sono tanti ufficiali che abbiano i requisiti di tempo, di servizio portati dalla legge sull'avanzamento quanti bastino per coprire i posti

vacanti; bisogna perciò transigere sovra questi requisiti di tempo; così ho fatto io, così ha fatto il mio predecessore il generale Fanti; ciò non vi sarà imputato ad irregolarità, e se lo fosse sarò io il primo a sorgere in vostra difesa. Ma questa era un'irregolarità veramente necessaria; le leggi per l'avanzamento, sia per l'esercito di terra che per l'armata di mare, furono fatte in tempi nei quali si può dire che l'armata era al completo. Nè allora potevasi prevedere che un'armata di 70 mila uomini sarebbe divenuta un anno o un anno e mezzo dopo un'armata di 300 a 350 mila uomini! Come fare a passare da 20 reggimenti ad 80 senza violare queste leggi, senza transigere sul tempo che esse prescrivono? Che quattro anni di grado di capitano siano necessari per passare maggiore, sta bene, ma quando le compagnie hanno bisogno di capitani, quando i battaglioni hanno assolutamente bisogno di essere comandati, converrà bene contentarsi di due anni, di un anno e mezzo!

Ma se da una parte cedevasi ad una necessità, si manteneva però sempre il principio della capacità, dell'idoneità prescritta, tanto dalla legge per l'esercito di terra quanto da quella per l'armata navale.

Ora io domando; e mi rincresce qui di dover entrare in una quistione personale al capitano Galli; il capitano Galli ha egli idoneità sufficiente per dirigere una costruzione di artiglieria? Io ammiro il capitano Galli, sono uno di quelli che più lo elogiano come capitano d'artiglieria di campagna, e lo dirò qui francamente a tutti, perchè so quanto sia meritevole questo ufficiale. Egli ha prestato ottimi servizi in Crimea, fu decorato della Croce di Savoia a S. Martino, perchè caduto il povero cannoniere che serviva il pezzo, prese il suo posto. Fu inoltre decorato ad Ancona, ebbe una menzione onorevole a Gaeta; ma questo capitano giovane, svegliato, ardito che farà un'ottimo maggiore di artiglieria di campagna, che vorrei avere nella mia divisione, quest'ufficiale è affatto incapace in un arsenale! Quest'ufficiale allorchè uscì dall'Accademia venne alla scuola di applicazione, lo ebbi sotto di me due anni intieri, e potei apprezzare le sue doti, le sue qualità. Ebbene! Io dico francamente, quanto esso è buon militare, è buon soldato, buon artigliere, altrettanto è scadente per le costruzioni! Uscì dalla scuola andò a servire in un reggimento di piazza, poi in un reggimento di campagna, alternandosi dalle piazze alla campagna, ma non fu mai in un'officina di costruzione, ed ora voi prendete quest'ufficiale, e lo mettete a dirigere le costruzioni di artiglieria? E ciò mentre avete dei maggiori di artiglieria che erano pratici, abili, e molto più anziani di lui e che potevano dirigere queste costruzioni molto più convenientemente?

Io quindi credo, che mancasse la necessità di fare questo passo così straordinario. Vediamo ora lo effetto, che può aver prodotto.

Il capitano Galli è il primo dei capitani d'artiglieria per essere promosso maggiore; ebbene il capitano Galli, nelle ultime promozioni che si fecero nell'artiglieria,

benchè ottimo, valoroso, ed ardito soldato, ebbe due capitani più giovani di lui che gli passarono dinanzi, perchè avevano maggiore capacità, maggior idoneità per i servizi generali d'artiglieria; perchè sono veramente due ufficiali, che hanno un magnifico avvenire nel corso scientifico.

Ora questo capitano, che fu giudicato non valer tanto come due altri suoi compagni, che furono a lui preferiti, questo capitano domani si presenterà ai 70 maggiori d'artiglieria col grado di luogotenente colonnello!

Hanno un bel dirmi, che è una posizione sedentaria; la posizione sedentaria starà per un anno o due, fra un anno o due sarà collocato in un altro posto, ma il grado gli resta.

Questo capitano dunque, che non ha la capacità di dirigere costruzioni, perchè non mai ebbe occasione di dirigerne, lo fate passare dinanzi a tanti luogotenenti di vascello, fra i quali sicuramente ve ne è alcuno, che qualche cosa di più ne saprà di costruzioni navali, almeno s'intenderà di quelle operazioni di marina che deve dirigere; per pratica conoscerà la nomenclatura; ma questo Galli, messo luogotenente colonnello direttore a Napoli, o sotto-direttore, qual figura farà dinanzi a tutti gli operai? Dovrà andare a passeggiare: insomma farà la vita, che facevamo noi quando uscivamo dall'Accademia, e ci presentavamo alle direzioni dell'artiglieria: il maggiore, che dirigeva ci diceva: andate a passeggiare negli opificii, parlate con i capi operai, informatevi; ed il capitano Galli ha avuto questo avanzamento così straordinario?

Io dunque credo che fu violata la legge, fu violata senza ottenere un vantaggioso risultato, e forse ottenendone uno cattivo; fu leso l'amor proprio di molti distinti ufficiali; io quindi mi credo in dovere di presentare un ordine del giorno al Senato, molto severo. Il Senato forse non gli farà accoglienza favorevole perchè è molto severo; ma prego il Senato a ben pensare alla condizione nella quale si trova ora il capitano Galli, e si trovano tutti i maggiori d'artiglieria, tutti i tenenti di vascello della Regia marina, e vedrà se non sia più conveniente di revocare un decreto, che in nessun modo si può spiegare, oppure di restare sotto questa dolorosa impressione lasciando che sia violata la legge, e non dire nulla.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Sentite le spiegazioni date dal Ministro della marina, relative ad un decreto, che conferisce il grado di capitano di fregata ad un capitano d'artiglieria dell'esercito di terra, il Senato dichiarando che fu gravemente violato il testo e lo spirito della legge sull'avanzamento, senza motivo di urgente ed inevitabile necessità, e senza soddisfare ai bisogni del servizio e con offesa della giusta suscettibilità di ufficiali distinti di terra e di mare, invita i Ministri della guerra e della marina a provvedere perchè sia revocato quel decreto e passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. È sull'ordine del giorno?

Senatore **La Marmora**, Domando la parola.

Senatore **Notta**. È per proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Prima bisogna vedere se il Senato appoggia l'ordine del giorno del Senatore Della Rovere. Questo ordine del giorno è del tenore seguente. (*Vedi sopra*).

Il regolamento porta che non si può discutere un ordine del giorno se prima non è appoggiato dal Senato; interrogherò perciò il Senato se intende di appoggiare l'ordine del giorno proposto dal Senatore Della Rovere.

Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiato).

Senatore **Notta**. Io aveva proposto l'ordine del giorno puro e semplice, ma non essendo stato appoggiato l'ordine del giorno del senatore Della Rovere, non è più il caso...

Presidente. Il senatore La Marmora ha la parola.

Senatore **La Marmora**. Io, a dire il vero, non avevo voglia di prendere la parola, ma guardando attorno, ho visto che mi trovo essere uno dei più anziani ufficiali generali dell'antico esercito piemontese, e come tale, io ho creduto non dover assolutamente tacere in questo momento; ma le mie parole saranno brevissime e non abuserò della vostra pazienza.

Tutti i miei commilitoni che siedono in questo recinto non hanno al certo dimenticato quanta e quale perturbazione portasse anni sono nell'esercito ed in alcune famiglie l'uscita dall'Accademia militare d'un primo paggio il quale talvolta, non sempre, vi rimaneva, allorché i suoi compagni di studio erano già stati promossi, e questo per attendere a certi servizi puramente di Corte, fra i quali vi erano delle obbligazioni che forse al giorno d'oggi non sono più nella natura delle cose.

Questo primo paggio dopo essere rimasto qualche tempo all'accademia passava poi di botto, saltando un passo, al grado di capitano in un reggimento di fanteria, oppure a quello di tenente di cavalleria, e se ne è visto anche taluno a passare tenente anziano nelle armi speciali.

Io non posso dimenticare a quali stregi, a quanti motteggi, a quante sfilate giornalieri fosse sottoposto questo povero giovane al quale degli incauti parenti e dei protettori poco assennati preparavano un ricevimento così strano e così triste pel corpo cui era addetto.

Io non voglio dire certamente che il caso sia identico, anzi mi dichiaro fermamente contentissimo e liettissimo d'aver udito dall'onorevole generale preopinante, che fu Ministro della guerra, che quest'ufficiale ha servito molto bene nelle ultime campagne; ma io vi dico francamente sia per l'interessamento che prendo per questo giovine, il quale anche mi appartiene da vicino quantunque non lo conosca, sia per ragioni di altissima convenienza, nelle quali io non voglio entrare, che avrei desiderato che egli non uscisse dalla categoria cui

apparteneva, che credo fosse quella degli ufficiali d'ordinanza, per passare nel nuovo suo impiego, perchè questo fatto potrebbe essere molto mal sentito nell'esercito sì di terra che di mare, e potrebbe ingenerare il timore di vedere ricomparire certe cose, che la sapienza e la prudenza del Re Carlo Alberto avevano creduto di togliere affatto, e che tutti noi speravamo, e speriamo ancora di non veder più a rinascere. Mentre parlo mi viene in mente, o Signori, che forse taluno di quelli che mi fanno l'onore di ascoltarmi, e che conoscono i particolari della mia carriera militare sarebbero tentati di dirmi; ma voi dovrete tacere, voi siete la pietra dello scandalo; voi stesso siete passato da un corpo di terra nella marina.

A questo io risponderò in primo luogo che passando nella marina non ho saltato di pari passo un grado di mezzo: io ero colonnello di stato maggiore, e sono passato nella categoria degli ultimi ufficiali generali della marina, e non ci sono entrato di mia conoscenza; anzi nel tempo di questa mia promozione io mi trovavo per alcuni miei lavori in Parigi, ove era molto occupato, e mi dovetti ancor trattenere per avviarli.

Al fine venni in Piemonte e mi presentai al Re Carlo Alberto, ed al Ministro della Guerra, cui feci vedere come mi credessi incapace dell'impiego, al quale era stato chiamato, e specialmente li trattenni delle difficoltà grandissime che avrei incontrato entrando nel corpo della marina come uno che cadesse dalla luna.

Io non fui esaudito, e dovetti obbedire; ottenni però che passando nel nuovo mio impiego avrei conservato la divisa del corpo di terra a cui apparteneva, e che dovendo figurare nella tabella degli ufficiali generali della Regia Marina, sarei stato portato non già come contrammiraglio, ma sì come maggior generale; e ciò perchè ben prevedeva che a saltar di botto da colonnello di stato maggior a contrammiraglio, sarebbe stata creduta una cosa mostruosa, ed io questa mostruosità non voleva che ricadesse sopra di me, perchè non voleva diventare un mostro marino. (*ilarità*).

Io adunque vi dico, o Signori, che il caso mio, che forse qualcheduno vorrebbe mettere innanzi, è un fatto diverso.

Io ho potuto schivare la mostruosità ed il vocabolo che ne conseguiva, e desidero che il capitano Galli possa essere parimente fortunato.

INTERPELLANZA DEL SENATORE CHIESI
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Presidente. L'interpellanza del Senatore Della Rovere, non avendo più altro seguito si passerà secondo l'ordine del giorno all'interpellanza del signor Senatore Chiesi al Ministro di Grazia e Giustizia.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Il cavaliere Furini assunto le redini del Governo nelle province modenesi pubblicò un decreto colla data del 21 luglio 1859, col quale istituì

una Commissione col doppio incarico di raccogliere i documenti e le prove del mal governo dei Duchi Francesco IV e V e di proporre i modi di un equo compenso da darsi ai danneggiati per cause politiche in forza di confische e di ingiuste spogliazioni e distribuzioni dei loro beni.

Fu quel decreto, del quale ebbi già l'onore di dar lettura in altra seduta, un atto di giustizia riparatrice, e riscosse l'approvazione ed il plauso della pubblica opinione, la quale non poteva rimanere indifferente ai martiri ed ai danni patiti da tante vittime sacrificate alla vendetta degli ultimi duchi.

Io crederei far torto al patriottismo ed al senno del Senato, se credessi necessario di dover dimostrare la giustizia e la opportunità politica di un tale decreto.

Mi basta il ricordare che nel 1821 la servizie di Francesco IV sparse il terrore nel ducato colla mannaia, che spense la vita ad un venerando sacerdote, colle commissioni militari e statarie che punirono coll'ergastolo, colla confisca, coll'esilio i patrioti modenesi.

Mi basta il ricordare che nel 1831 un illustre e benemerito cittadino modenese, **Ciro Menotti**, fu il capo e lo iniziatore della rivoluzione italiana; che in detta epoca Modena ebbe il vanto di dare il segnale alle altre città d'Italia della generale riscossa, ed offerse lo spettacolo veramente meraviglioso di una piccola schiera di valorosi (fra i quali mi piace ricordare un nostro illustre collega, il generale **Fanti**), i quali osarono affrontare dalla casa **Menotti** assalita improvvisamente, la mitraglia del battaglione estense guidato dallo stesso duca **Francesco IV**.

Mi basta il ricordare che nel 1818 Modena e Reggio furono tra le prime città d'Italia che inalberarono la gloriosa bandiera del magnanimo **Re Carlo Alberto**, e proclamarono con entusiasmo la incondizionata annessione al Regno Subalpino.

Volle veramente provvidenza amica ai destini d'Italia che dallo stesso palazzo ducale, dal quale erano usciti tanti decreti di proscrizione e di vendette, l'illustre **Farini** inaugurasse il suo Governo in nome di **Vittorio Emanuele** con un atto di giustizia riparatrice in favore dei martiri che furono vittime della vendetta degli **Estensi**.

Dissi in altra seduta il perchè quel Decreto rimase ineseguito prima dell'annessione delle province dell'ex-Ducato di Modena alla Monarchia di Savoia. Rimase ineseguito non già per volontà del Dittatore, non per colpa della Commissione che con zelo superiore ad ogni elogio diede opera indefessamente ai suoi lavori: restò ineseguito per la sola ragione che la Commissione, la quale ebbe un doppio compito, non potè fare in tempo le sue proposte e presentarle al Dittatore prima dell'annessione. Prima di una tale annessione al solo **Generale Zucchi** furono restituiti i beni confiscati; e la causa di una tale affrettata restituzione non fu già un favore speciale accordato allo stesso generale. La causa fu che il **Generale Zucchi** non ebbe bisogno di rivol-

gersi alla Commissione, ma invocò direttamente dal Dittatore **Farini** la esecuzione di un decreto del Governo provvisorio di Modena del 1818, che ordinava la restituzione immediata al benemerito generale dei beni a lui confiscati. Ciò è così vero che nel Decreto, col quale veniva ordinata al **Generale Zucchi** la restituzione dei suoi beni, lo stesso Dittatore **Farini** aggiunse di sua mano le seguenti parole che qui mi piace di ricordare: « Pendono gli studi della Commissione, questo si fa prima, perchè i beni sono integri. » E integri erano certamente come quelli che consistevano in una casa in Reggio e in alcune possessioni poste a poca distanza dalla stessa città.

La giustizia del Decreto **Farini** non può essere impugnata. Non può essere impugnata la sua legalità, perchè il Decreto **Farini** emanò da un potere sovrano.

Io più volte raccomandai all'ex **Ministro Cassinis**, e all'ex **Ministro Miglietti** la causa di questi danneggiati politici che sollecitano la esecuzione di quel Decreto, ed ebbi da loro parole le più rassicuranti.

Io mi rivolgo oggi all'onorevole signor **Ministro Guardasigilli** e in nome della giustizia invoco nuovamente e solennemente l'esecuzione di un tale Decreto.

Presidente. La parola è al signor **Ministro Guardasigilli**.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli Senatori. Le circostanze del fatto che diedero luogo all'emanazione di quel Decreto ed i fatti successivi per cui quel Decreto medesimo non ebbe compimento furono esposte dall'onorevole preopinante con la più grande esattezza.

Allorquando ebbe luogo il risorgimento d'Italia il Dittatore **Farini** nel Modenese credette di emanare un Decreto il quale corrispondesse alla pubblica aspettazione e sollevasse le speranze dei cittadini i quali avevano sofferto sotto il regno di **Francesco IV** e di **Francesco V**. Se non che ponderando le parole del Decreto in questione ed attribuendo alle stesse il loro senso vero e genuino si vede che esso non è altro che una specie d'iniziativa, una specie di apparecchio ad altro decreto che poi non ebbe luogo durante la Dittatura **Farini**. Infatti esso contiene la nomina di una Commissione la quale doveva trovare i modi equi, per riparare in qualche guisa i danni che eransi sofferti dai cittadini per le confische e per le arbitrarie distribuzioni dei loro beni.

Questa Commissione come ha detto l'onorevole preopinante ebbe il duplice incarico di mostrare all'Europa l'opera rea dei precedenti Governi e nello stesso tempo di trovare modo di ristorare in qualche guisa i danni recati dalle confische e dalla distribuzione arbitraria dei beni dei cittadini.

Questa Commissione si pose all'opera e in realtà pubblicò molti documenti i quali fecero rabbrivire e maggiormente riconoscere come questo risorgimento d'Italia era nei disegni della provvidenza la quale rifuggiva dal vedere più lungamente tanto misera e travagliata l'Italia.

Spedito il primo incarico, la Commissione passò al secondo il quale consisteva nel proporre un qualche ristauo ai danni patiti dalle famiglie disgraziate.

Ma la Commissione, come ha detto l'onorevole preopinante, non potè dar termine ai suoi lavori per il duplice incarico che aveva ricevuto. Per conseguenza dopo l'annessione di quelle province bisognò che il Governo italiano pensasse un modo acconcio a solvee il nodo della questione.

Per la qual cosa i Ministri delle finanze, dell'interno, e della giustizia nominarono un'altra Commissione presieduta dall'onorevole cavaliere Barbaroux; ma questa non fu d'accordo, i componenti la medesima partivano da un diverso principio.

Per conseguenza dovette sciogliersi e le cose rimasero senza alcuna soluzione, allorquando io sono giunto al Ministero. Veggono bene gli onorevoli Senatori che le cose da me narrate non riguardano la presente amministrazione e che io sono innocente di tutto il passato. Ma sono in obbligo di dire al Senato onorevolissimo quali siano gli intendimenti del Governo.

L'onorevole Senatore Chiesi ha parlato della gloria dei Modenesi, e dei sacrifici che essi fecero pel trionfo della libertà ed indipendenza italiana, ed ha specialmente citato il nome di quel martire di Ciro Menotti che salendo in sul patibolo diceva: « Cittadini non confidate nello straniero ».

E io dico all'onorevole Senatore Chiesi che nessuno più di me apprezza ed ammira i sacrifici e le glorie di quella nobilissima provincia d'Italia. Ma aggiungo che tutta Italia vanta somiglianti glorie, e che forse non vi ha zolla italiana che non sia bagnata dal sangue di un martire.

Il Ministero avendo trovato la cosa in questi termini, ha voluto che non si protraesse più oltre una questione somigliante, perchè non bisogna alimentare speranze che poi vengono deluse.

Io non ho voluto prendere sopra di me la responsabilità di risolvere la questione, ma ho voluto che tutto il Ministero la risolvesse, ed ecco la risoluzione presa:

« Il Governo restituirà i beni immobili, che attualmente possiede e che vennero confiscati dal cessato Governo per cause politiche, dichiarando che non intende di riconoscere alcun altr'obbligo di risarcire coloro che per qualunque altro titolo avessero sofferto danni sotto il passato Governo ».

Se gli onorevoli Senatori si fanno a considerare le parole del decreto troveranno che il Governo nel prendere questa deliberazione rende una compiuta ed esatta giustizia perchè nel decreto si parla di danni arrecati alle « disgraziate famiglie da confische e dall'arbitraria distribuzione dei loro beni ».

Il decreto che venne fatto dal Dittatore Farini a favore del Generale Zucchi non è che un'anticipata giustizia renduta a quel vecchio e prode soldato, ed è del tutto conforme a quella anticipata giustizia che il Governo vuol rendere a tutti, e quindi non potrà dire

l'onorevole preopinante che il Governo rende una giustizia più ristretta. Ma se per avventura taluno creda che il Governo sia obbligato di risarcire tutti i danni sofferti da cittadini sotto i passati Governi; se taluno creda che il Governo nelle condizioni finanziarie in cui si trova il paese debba liquidare il patriottismo di tutti coloro che soffersero per la causa d'Italia, costui grandemente s'inganna.

Per la qual cosa io penso che adottando questa risoluzione siasi compiutamente soddisfatto a coloro che avevano fondate le loro speranze sopra il decreto di cui si ragiona. Se non che, potrebbe dirsi: il Governo dichiara di restituire senza corrisponsione di frutti, come si fece col decreto a favore del Generale Zucchi, tutti i beni immobili che sono nelle sue mani e che furono confiscati per cause politiche; ma non ristaura coloro i cui beni immobili vennero arbitrariamente distribuiti.

A ciò rispondo che il Governo non può per mezzo di un decreto trasferire il dominio di quei beni che non possiede, anzi dico che nol potrebbe con una legge.

Ed in vero i beni arbitrariamente distribuiti non potrebbero, senza offendere molti dritti acquisiti, passare nelle mani degli antichi possessori.

Infatti quelli che ne furono investiti possono averli venduti, ipotecati e quindi il passaggio brusco dai nuovi agli antichi possessori per opera del Governo sarebbe cagione dei più gravi imbarazzi.

Coloro a cui furono tolti i beni che vennero ad altri arbitrariamente attribuiti si possono rivolgere ai giudici competenti, e domandarne la restituzione, che loro potrebbe spettare per dritto.

Queste dichiarazioni mi sono creduto in debito di fare al Senato, dichiarazioni le quali appartengono a tutto il Ministero.

Voci. Bravo! bene!

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Risponderò poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Egli ha detto che il decreto Farini non fu che una iniziativa, non fu che la nomina di una commissione, la quale doveva preparare i lavori, per fare poi un decreto che assegnasse i compensi alle famiglie danneggiate.

Mi permetta l'onorevole signor Ministro che io gli risponda che quel decreto non fu semplicemente un'iniziativa, un atto preparatorio. Con quel decreto il Dittatore Farini volle in massima concedere ai danneggiati i dovuti compensi, salvo a lui di farne la distribuzione nel modo equo che sarebbe fissato dalla Commissione. E perchè non creda il signor Ministro che io voglia dare a quel decreto un'arbitraria e capricciosa interpretazione, mi permetta che gli legga un decreto dello stesso Farini del 31 giugno 1860, col quale veniva assegnato un perentorio termine ai danneggiati a presentare le loro istanze alla Commissione. Ecco le parole di quel decreto:

« Veduti i decreti 4 ottobre, 21 novembre e 6 dicembre 1859 per compensi a coloro che in causa di fatti politici soffrirono danni sotto i cessati Governi assoluti di Modena e Parma.

« Sovra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e Culti, dell'Interno e delle Finanze, decreta:

« Art. 1. È assegnato un termine perentorio di tempo a tutto il 29 febbraio prossimo venturo per la presentazione delle istanze alle apposite commissioni in Modena ed in Parma al fine di conseguire i compensi conceduti in massima dai sovra indicati decreti. »

Ora mi dica l'onorevole signor Ministro se può sostenere, che col primo decreto non fu fatta che una iniziativa e la nomina di una semplice commissione.

Egli disse, che io aveva rammentate le glorie dei patrioti delle province modenesi: È verissimo! Io ho rammentato la memoria dell'illustre Ciro Menotti, e degli altri martiri modenesi e reggiani che sacrificarono vita e sostanze per la causa italiana nelle epoche del 1821, 1831 e 1848.

Ma ciò ho fatto non già per attribuire alle città di Modena e Reggio il primato ed una preminenza di patriottismo, ma solo per giustificare la ragionevolezza e la giustizia del decreto Farini, e la sua opportunità politica riconosciuta dalla pubblica opinione.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha data una definitiva risposta alla mia interpellanza col dire: il Ministero restituirà i beni... parmi abbia detto immobili.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, i beni immobili.

Senatore Chiesi. Restituirà i beni immobili confiscati che possiede il Demanio.

Io ho chiesta l'esecuzione del decreto Farini: che cosa fa il Ministero? Il Ministero fa un decreto nuovo.

Certamente era facile al Dittatore Farini fare un decreto in questi termini: « Si restituiscono ai confiscati i beni immobili che la finanza possiede. »

Egli non volle limitarsi a ciò solo, egli volle che una commissione facesse la proposta di un equo compenso e ciò perchè non si trattava solo di restituire gli immobili confiscati, ma dovevasi ancora avere riguardo ai beni di altra natura, giacchè la confisca non colpì solo i beni immobili, ma anche quelli d'ogni altra natura, e soffre una spogliazione tanto il proprietario a cui viene tolto un immobile, quanto un altro cittadino che fu spogliato de' suoi beni mobili, dei crediti, o venne privato di una pensione o assegnamento che giustamente percepiva.

D'altra parte lo stesso decreto Farini dichiara, che saranno fatte delle proposte per riparare con equi compensi i danni arrecati dalle confische e dalle arbitrarie distribuzioni dei beni.

Il decreto nuovo che proporrebbe il Ministero non riflettere che la prima parte del decreto Farini; e così rimarrebbe totalmente ineseguita la seconda parte, ed è bene che il Ministero sappia la ragione di questa

seconda parte del decreto Farini a cui accennano le parole « dalle arbitrarie distribuzioni dei beni. »

Ma il Ministero perchè il cavaliere Farini aggiunse questa seconda parte?

Perchè Francesco IV, a cui pesava che la finanza possedesse i beni confiscati, li distribuiva alle chiese, alle opere pie.

Ecco il perchè la maggior parte di questi beni confiscati non si trova in possesso del demanio, ma è in mano o delle chiese o delle opere pie.

Ecco perchè il Farini nel suo decreto non si limitò a dire « i danni arrecati dalle confische, » ma volle aggiungere « e dalle arbitrarie distribuzioni dei beni. »

Del resto io non intendo che si faccia qui oggi l'interpretazione di quel decreto, del quale ho chiesta al signor Ministro l'esecuzione, ma non posso accettare, lo dichiaro francamente, la deliberazione che il Ministero ha proposto, perchè a parer mio quella deliberazione non è l'esecuzione del decreto Farini, ma è piuttosto un decreto nuovo che in parte soltanto s'addisfa al decreto Farini. Io invoco dal Ministero l'esecuzione di quel decreto, al quale il Ministero darà esecuzione in quel modo che crederà più equo e più giusto.

Credo però che il Ministero nel darvi esecuzione non potrà prescindere dal prendere in considerazione la proposta fatta dalla Commissione, e se l'esecuzione che verrà da lui data, non sarà conforme alle parole e allo spirito del decreto, quelli che si troveranno lesi riclameranno davanti all'autorità del Parlamento.

Io ripeto che non intendo oggidì mettere in discussione l'interpretazione di quel decreto, dichiaro che non posso accettare la deliberazione proposta dal signor Ministro ed invoco formalmente l'esecuzione del decreto Farini, e perciò io propongo alla saviezza del Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero ad avvisare al modo di dare esecuzione al decreto Farini 21 luglio 1859. »

Presidente. Due ordini del giorno sono stati trasmessi al banco della Presidenza: l'uno del Senatore Salmour concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero passa all'ordine del giorno. »

L'altro del Senatore Chiesi così concepito:

« Il Senato invita il Ministero ad avvisare ai modi di dare esecuzione al decreto Farini, 21 luglio 1859. »

Interrogo il Senato se appoggia l'ordine del giorno del Senatore Di Salmour di cui darò nuovamente lettura (*V. sopra*) e che come più largo dee avere la priorità.

Chi appoggia quest'ordine del giorno si alzi.

(Appoggiato).

La discussione è aperta sul medesimo.

Non domandandosi la parola metterò ai voti l'ordine del giorno del Senatore Di Salmour.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Ora verrebbe la discussione del progetto di legge per

una modificazione all'articolo 2 della legge 7 luglio 1861, concernente la ferrovia Arctina. Questo progetto è stato decretato d'urgenza nella seduta di ieri.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

PRESENTAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge: 1. per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del 1861 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esposizione di Firenze testè adottato dalla Camera dei Deputati; 2. per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1861 del Ministero della Guerra relativo a maggiori spese per trasporti, carreggi e provviste; 3. per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della Guerra per restauri e adattamenti eccezionali ai fabbricati per uso militare; 4. finalmente il progetto di legge per cui sarebbe fatta al Ministro delle Finanze facoltà di accrescere l'emissione dei buoni del tesoro fino alla somma di cento milioni.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza i primi tre progetti di legge, che ho presentati, relativi a maggiori spese e all'esposizione di Firenze, stante che il servizio lo richiede.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi quattro progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

Siccome il signor Ministro delle finanze domanda l'urgenza per i primi tre progetti di legge testè presentati, interrogherò il Senato se intende concederla.

Chi intende accordarla, sorge.

(Approvato)

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Il Senato sta per prendere una vacanza di otto giorni... Sono all'ordine del giorno parecchie leggi che difficilmente potranno venir tutte discusse in questa tornata. Seguendo quell'ordine verrebbe ora in discussione il progetto di legge relativo al cumulo degli impieghi, ma è a dubitare se questa legge possa terminarsi in questa sola seduta. Sonvi invece altre leggi che io credo essere di molto maggiore importanza, e che nello stesso tempo, quando venissero votate ora il che è probabile, perchè non è a credere che diano luogo a discussioni, potrebbero essere immediatamente convertite in legge, locchè non può verificarsi per quella sul cumulo degli impieghi che debbe ritornare alla Camera dei Deputati ora aggiornata. Quelle che premono maggiormente sarebbero la legge sulla tassa di registro e l'altra sulla tassa di bollo, non che quella per la tariffa dei sali e tabacchi.

Io insisto pertanto affinchè a questi progetti sia data la precedenza sull'altro che ora troverebbesi all'ordine

del giorno, nel che credo di aver consentito anche l'onorevole Ministro delle finanze.

Invero quanto più presto questi progetti saranno convertiti in legge, ne saranno più soddisfatti e l'interesse delle finanze e quello anche della giustizia per la perequazione che esse stabiliscono in queste imposte.

Per tali motivi, parmi che sia conveniente, prima di ogni altra discussione, che si intraprenda quella dei tre progetti da me accennati.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io approvo la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel, perchè concorda con quella che io aveva l'onore di fare ieri al Senato.

Prego inoltre il Senato di avvertire essere in pronto la relazione sopra il progetto di legge relativo alla convenzione pel servizio postale tra il continente e l'isola di Sicilia.

Siccome per questa legge fu richiesta l'urgenza dal signor Ministro dei lavori pubblici, urgenza ammessa dal Senato, io pregherei il Senato che in vista di questa sua deliberazione, ammettesse che invece di mandare questa relazione alle stampe, volesse ordinarne soltanto la lettura, per passare poi alla immediata discussione del medesimo progetto.

Del resto mi rimetto pienamente a quanto il Senato sarà per deliberare.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Amari**. Siccome io intendeva di fare precisamente la stessa proposta già fatta dall'onorevole Menabrea relativa alla legge pel servizio postale, essendo anch'io membro dell'ufficio centrale incaricato di esaminarla, altro non mi resta che ad unirmi alle istanze del Senatore Menabrea.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Mentre convengo pienamente con quanto hanno detto testè gli onorevoli Senatori Di Revel e Menabrea, mi permetto d'aggiungere che oltre ai progetti di legge da essi accennati, ve ne sono altri due, che non daranno luogo ad alcuna discussione. E questi sono il progetto relativo alla ferrovia arctina di cui è relatore il Senatore Giovanola, e la cui relazione è già stampata, e l'altro relativo agli spezzati di svanziche, di cui la relazione è pronta quantunque non stampata. Credo poi, che per tutte queste leggi, di cui fu decretata l'urgenza, e che perciò sono da auteporsi alle altre, sarà impossibile lo sbrigarle oggi, qualora il Senato non acconsentisse di tenere una seduta questa sera.

Presidente. Siccome l'urgenza maggiore pare senza dubbio essere quella di procedere alla discussione e votazione delle leggi di maggior imposta, così io proporrei al Senato che aderendo all'istanza dei signori Senatori Di Revel e Menabrea, unitamente a quella del Senatore Amari, si procedesse in questo modo, vale a dire, che sia sospesa per ora la discussione della legge sul cumulo degli stipendi e pensioni; e si passi in primo luogo alla discussione e votazione del progetto per mu-

dificazioni all'art. 2 della legge 7 luglio 1861, concernente la ferrovia aretina, che ieri fu decretata d'urgenza; in secondo luogo si proceda alla discussione e votazione del progetto di legge sulla tassa di registro, quindi a quella sulla tassa di bollo, infino a quella sulla tariffa del prezzo del sale e tabacchi.

Esauisto quest'ordine del giorno, si vedrà in che modo si potrà accogliere tanto la proposta del Senatore Menabrea, quanto quella del Senatore Lauzi.

Se non c'è osservazione, metterò ai voti questo stabilimento d'ordine pel giorno d'oggi.

Cbi lo approva sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE
SULLA FERROVIA ARETINA.

(V. atti del Senato N. 150).

Presidente. Si passa immediatamente alla discussione del progetto di legge, per una modificazione all'articolo secondo della legge 7 luglio 1861, concernente la ferrovia aretina.

Debbo prevenire i signori Senatori, di non allontanarsi dalla sala, perchè se non fossimo più in numero oggi, domani, atteso l'aggiornamento, non ci sarebbe più mezzo di potersi riunire. Spero quindi, che i signori Senatori favoriranno della permanente loro presenza in questa seduta, fino all'esaurimento dell'ordine del giorno che si è detto.

Leggo l'articolo della legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 verrà sostituito il seguente:

« L'ammontare delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze allo incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verrà stabilito con Decreti Reali sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla società prima di far luogo alle emissioni delle obbligazioni. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, si passerà allo squittinio segreto trattandosi di legge di un articolo solo.

Proporrò poi un solo squittinio per le due leggi sulla tassa di registro e del bollo.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . . 83
Favorevoli 76
Contrarii 7

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEI DUE PROGETTI DI LEGGE
SULLA TASSA DI REGISTRO E SULLA TASSA DI BOLLO.

(V. atti del Senato n. 107 e 108).

Presidente. Si viene ora alla discussione del progetto di legge sulla tassa di registro, quindi a quello sulla tassa del bollo.

Trattandosi di due progetti di legge, che furono solamente emendati in qualche parte della Camera elettiva e che sono d'una lunghezza considerevole, e d'una spedizione urgentissima, io proporrei che non si procedesse al voto dei singoli articoli, ma che si leggesse di seguito il testo.

Quando uno dei signori Senatori crederà di dover fare qualche osservazione, domanderà la parola appena finita la lettura dell'articolo su cui intende parlare, ed allorchè sarà poi terminata la lettura di tutti gli articoli, si darà il voto complessivo su tutta la legge riservato sempre, lo ripeto, il diritto ai signori Senatori di muovere le questioni che crederanno di fare ai singoli articoli.

Si provocherà un voto speciale su i singoli articoli ai quali dall'altro ramo del Parlamento venne fatta qualche variazione.

La discussione generale è aperta.

Senatore Pallavicino Mosè. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino Mosè. Il progetto di legge che ci ritorna, accolse in parte e in parte non accolse le modificazioni introdotte dal Senato.

Crede che tra quest'ultime, alcuna avesse grande importanza di utilità. Alludo tra l'altre, alla disposizione che riguarda il masserizio; disposizione che come venne ripristinata, prevedo sarà per fare tristissima prova, e tornerà immensamente vessatrice nei paesi dove tal sorta di contratti è di un uso estesissimo, e si fonda sulla buona fede, sull'alcatorio e senza quei calcoli preventivi e quell'apparecchio di malleverie e di capitali che sogliono accompagnare i contratti di affittamento.

Ma qui non intendo reiterare considerazioni già molto largamente e maestrevolmente svolte nelle lunghe discussioni che precedettero. La Commissione ha messe innanzi ragioni bensì estrinseche alla materia, ma di sì alta convenienza politica, che m'indurranno pel minor male, a deporre di conserva con essa il mio voto.

Tuttavia mi giova esprimere a quest'occasione un mio convincimento, non già sulla competenza del Senato a proporre emendamenti in fatto d'imposte, di che non mi lascia dubbio la testualità dello Statuto, ma sull'equivoco che parmi risiedere in una diversa interpretazione.

Dico, che, tranne l'iniziativa, il rimanente processo delle leggi d'imposta non potrebbe senza gravissimo danno della cosa pubblica differire da quello delle altre leggi.

Tutte infatti ugualmente, finchè si aggirano nell'ambito delle due Camere non assumono dignità di legge ma serbano qualità di proposta. A che dunque si ridurrebbe l'eccezionale privilegio? Al niego di persino presentare durante lo stadio di formazione le più espedienti migliorie, al divieto di pure accettarle, quantunque si riconoscessero eccellenti: ad elevare cioè il *Viduo meliora* d'Ovidio in canone legislativo.

E qui m'arresto; che la materia e il tempo non ammettono induzi.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi approva la chiusura voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo il progetto di legge (Vedi gli Atti del Senato N. 155 riguardo a quegli articoli i quali non furono modificati dalla Camera elettiva).

Art. 18.

« Il valore del godimento, dell'uso dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

« Per i contratti di affitto o locazione per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti, per i contratti di colonie parziali o mezzerie. — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente.

« Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziali saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto.

Senatore **Balbi-Piovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi-Piovera**. Domanderei al signor Ministro delle finanze se non ha intenzione nella prima ventura sessione di recare una modificazione alla parte testè letta di quest'articolo.

Ognun sa che in fatto di masserizia è incerta assai la rendita e per il padrone e per il massaro, tanto più dopo le disgrazie e le malattie che hanno colpito due prodotti molto importanti degli agricoltori quali sono i luchi e la vite, raccolti decimati uno dall'atrofia e l'altro dalla crittogama; onde in questo stato di cose è quasi impossibile ai proprietari di fissare un reddito preciso sul quale possa proporzionarsi l'imposta. Questa parte dell'articolo stata modificata dal Senato lo fu nuovamente dalla Camera dei Deputati. Le discussioni che ebbero luogo nelle due Camere hanno dovuto portare gran lume su questo argomento.

Io aggiungerò al riguardo ancora poche parole, dirò semplicemente che le leggi di finanza hanno grande influenza sulla moralità pubblica, e tanto più sulla parte di popolazione meno istruita, meno dotta, che è quella dei contadini; e quando si presentano delle leggi di finanze che obbligano quasi a frodare i diritti che si debbono pagare, credo che siano leggi che non hanno molto avvenire; perciò prego il Ministero a dire quale sia la sua intenzione al proposito e se intende presentare modificazioni nella prossima sessione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Il Ministero non può dichiarare che sia presto presentata una legge la quale modifichi questa che si vota ora dal Senato e che è già stata votata dalla Camera dei Deputati.

Non potrebbe essere che dopo l'esperienza, che il Governo potrebbe indursi a fare una proposta che modificasse uno o più articoli di questa legge. In genere poi io credo che l'onorevole preopinante possa rimanere tranquillo che l'articolo che cade in contestazione non avrà quegli effetti che egli teme.

Non so se abbia notato l'onorevole preopinante che i contratti di masserizie devono essere denunziati e registrati quando se ne faccia uso in giudizio, ed aggiungo che in quel caso la tassa non investe tutta la durata del contratto fino dal suo principio, ma solamente investe il tempo residuale della sua durata.

Quindi, visto il modo con cui generalmente si fanno questi contratti, vista la durata che hanno, visto specialmente l'ammontare tenuissimo della tassa, facilmente s'intende che in pratica appena può dirsi che avrà interesse il contribuente alla frode, e l'amministrazione ad essere rigida contro le denunzie nelle quali si tenga conto a favore del denunziante di tutte le eventualità a lui più favorevoli.

Presidente. Si proseguirà la lettura dell'art. 18.

« 2. Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste. — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte.

« 3. Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi. — Da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una sola volta.

« Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al N. 1 del presente articolo.

« 4. Per la cessione a titolo d'anticresi — Dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi.

« 5. Per le permuta — Dal valore dei beni, che

si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo d'affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi.

« Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni.

« Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente, e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, pei fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati inservono.

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale quando essi fossero stati accollati al conduttore.

« Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore.

« 6. *Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso* — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge.

« Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'art. 17.

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva di usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore di anni 10, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di anni 10, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto ed alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata.

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 19, salvo in ogni caso e disposizioni del successivo art. 20.

« 7. *Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto fra i vivi, che per causa di morte* — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

« Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte

avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi a norma del n. 10 del precedente art. 17.

« Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno per i trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito.

« 8. *Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte.* — Dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

« Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

« Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprietà o quello dell'usufrutto determinato come sopra.

« Il diritto d'uso e di abitazione sarà valutato colle norme stabilite per l'usufrutto.

« 9. *Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo.* — Dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

« Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumerà dal corrispettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

« Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio, si osserverà il disposto dalla medesima.

« 10. *Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel num. 6.* — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al num. 5.

« Se le sentenze pronunciano nei limiti sovra espressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni — Dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto, da determinarsi come sopra.

« Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo di affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

« Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di questo articolo secondo la natura dei diritti in controversia.

(Approvato).

Art. 28.

« Gli atti per iscrizione privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.

« Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denuncia decorrerà dal giorno della loro esecuzione.

« Per gli atti della medesima specie fatti all'estero qualunque sia la loro forma, il termine per la denuncia sarà di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa.

« Per i testamenti, tale termine è quello stabilito dall'articolo 31, ed è computabile dalla morte del testatore.

« Sono compresi tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regii Consoli, per cui è obbligatoria la denuncia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denuncia.

« Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denuncia di cui è parola nel presente articolo.

« I testamenti in forma privata, nei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un notaio od un'autorità giudiziaria, un ufficio od archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa per originale o per copia autentica da un notaio, dalle persone, ed entro il termine che sono indicati dall'articolo 31 per la denuncia dell'eredità.

« La verificaione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione si sia verificata sarà denunziata dalle parti contraenti, o dagli interessati entro i termini da questo articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificata condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto.

(Approvato).

Art. 53.

« Alle disposizioni dell'art. 51 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziari che non siano di aggiudicazione e deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani dei Segretari, Cancellieri od altri funzionari od ufficiali che hanno ricevuto

od assunto tali atti il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.

« In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai ricevitori del registro contro le parti, che, in pena della mancata consegna, pagheranno altresì una sopratassa eguale al quarto della tassa.

« I Segretari, Cancellieri o gli altri funzionari ed ufficiali suddetti dovranno trasmettere al ricevitore del registro entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, e di essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa, salvo per queste il regresso.

(Approvato).

Art. 87.

« La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.

« Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente.

(Approvato)

Art. 94.

« Tasse fisse:

§ 1. — *Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.*

« 1. I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari, o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

« 2. Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero;

« 3. I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio;

« 4. Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

« 5. Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo con atto separato.

« La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato o riconosciuto;

« 6. E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziari e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando fornino titolo di un contratto o fondino un'obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli art. 28 e 29.

« Questa tassa è pure applicabile agli atti che, seb-

bene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'art. 96, fossero presentati volontariamente per essere registrati;

§ 2. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.*

« 7. Le sentenze definitive dei giudici di mandamento o pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale, o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a due lire.

« Soggiacciono pure a questa tassa le dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i giudici di mandamento o pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire 2;

« 8. Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato, o di altre professioni soggette a cauzione nello interesse pubblico;

« 9. Le rinunce all'ipoteca legale competente ai predetti stabilimenti sui beni dei loro contabili;

« 10. I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni, o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle malleverie indicate al n. 9;

« 11. Le astensioni, ripudiazioni e rinunce a successioni, legati, o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale;

« È dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

« 12. Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per la cessione o delegazione; e quello che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimente a termine quando non diano luogo a tassa proporzionale;

« 13. Le acquiescenze od adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio;

« 14. Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

« 15. Gli atti di discarico parimente puro e semplice, non aventi il carattere di quietanza, le liberazioni stragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela ed altre amministrazioni qualunque;

« 16. Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

« 17. I depositi d'atti o documenti presso i notai e negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

« 18. I depositi o consegne convenzionali di som-

me o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati.

« 19. Gli atti di *protesto cambiario*;

« 20. Gli inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli e carte.

« È dovuta una tassa per ciascuna giornata. — Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta;

« 21. Vendita di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dall'acquirente, quando la traslazione ha luogo per atto notariale, o per scrittura privata separata;

« 22. Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica.

§ 3. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.*

« 23. Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario, allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione, o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

« 24. Le procure ed i mandati senza corrispettivo, od essendovi corrispettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revocche o le rinunce dei mandati.

« Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o rivoanti che non siano soci, coeredi, o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

« Saranno pure dovute altrettanto tasse quanti sono i procuratori costituiti, rivoanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

« Quando la procura od il mandato è irrevocabile, od involve la dispensa del rendiconto dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 95, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

« Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'art. 95 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somme annue su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'art. 95 sul decuplo dell'annua retribuzione;

« 25. Le ratifiche pure e semplici di atti già stati sottoposti a tassa;

« 26. Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

« 27. I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale;

« 28. Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

« 29. Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquirente era ancora debitore dell'intero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

« 30. Gli atti di cauzione o di sottomissione imposti dalla legge generale civile o commerciale per lo esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

« 31. Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti già stati sottoposti a tassa;

« 32. Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.

« Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di registro, o non si dichiarerà nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

« Non sarà percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.

« 33. La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

« 34. Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

« 35. Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva o indipendente dalla volontà delle parti;

« 36. Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

« Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

« Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiace a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda;

« 37. Vendita ed altri atti tra vivi che involgono trasmissione di proprietà e di usufrutto d'immobili situati all'estero.

§ 4. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.

« 38. Le donazioni non accettate.

« La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo;

« 39. Le transazioni semplicemente tacitative di

pretese reciproche stipulate tanto per terminare, quanto per prevenire una lite;

« Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme, o valori od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi;

« 40. I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto apportano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

« Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa non soggiace a tassa particolare.

« Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati, e giusta le quote fissate da §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo seguente:

« La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

« 41. Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

« Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo seguente.

« Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un dividendo siano assegnati beni stabili e ad un altro dividendo mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione;

« 42. Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari, o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta proporzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

« In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto di affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

« 43. Gli atti di società o di scioglimento della medesima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

« Se i soci, oltre danaro conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

« 44. Gli atti d'ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti.

« La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

« 45. Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte; e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

« La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto;

« 46. Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

« 47. Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire 6.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, N. 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non raggiunga le lire 6;

« 48. Le concessioni di precario o di servitù senza corrispettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

§ 5. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.

« 49. La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro il giorno successivo a quello dell'acquisto o contratto.

« Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non è dovuta veruna tassa;

« 50. Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazione dei minori d'età.

« La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

« 51. Le sentenze definitive dei tribunali di circondario o di commercio, pronunciate in prima istanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

« La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile.

« Soggiacciono alla stessa tassa fissa, applicabile con le norme sovra espresse, le sentenze definitive dei Consigli di prefettura in materia contenziosa amministrativa.

« La tassa medesima è pure, e collo stesse norme, applicabile alle convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'articolo 27, qua-

lunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni hanno luogo, salvo le disposizioni dei numeri 7 e 48 di questo articolo e del n. 19, § 3, dell'art. 96.

§ 6. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti.

« 52. Le sentenze definitive delle Corti di appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20.

§ 7. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta.

« 53. Le decisioni definitive della Corte di cassazione.

§ 8. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento.

« 54. Gli atti di adozione.

(Approvato).

Art. 95.

« Tasse proporzionali.

§ 1. — Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.

« 1. Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

« La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione;

« 2. Le soccida di bestiami.

« La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto, od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame;

« 3. I contratti d'affitto o di locazione di beni stabili e mobili, quelli di colonia parziaria o mezzeria, e le concessioni di diritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

« La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, concessione o mezzeria: se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

« 4. Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

« La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in ragione del tempo per cui la convenzione deve durare ma se la durata è illimitata si renderà applicabile la tassa segnata al successivo n. 17, § 4;

« 5. Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del corrispettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteutiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi, o di patto di ricupero dal venditore o da suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge, o stipulati nell'atto primitivo di vendita,

ovvero in quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze s'eguissero per iscrizione privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di liberazione di somme o di altri valori mobiliari.

« Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debtrici l'una dell'altra.

« La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

§ 2. — Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.

« 6. Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

« La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

« 7. Le cauzioni di sommo o valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

« La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, la guarentia, o la indennità si riferiscono, ma senza poterla eccedere.

« La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limitata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime;

« 8. Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno del viaggio;

« 9. Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, viglietti o mandati di pagamento; le cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, qualora non ne sia stata pagata la tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione; le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti o scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo d'una trasmissione di mobili o di immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

« Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni delle promesse di vendita ad ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

« La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

« Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla

mercede, al salario od al corrispettivo p'ittuito e cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

« 10. I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

« 11. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

« Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

« Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendente o discendente il cui valore depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal n. 10 dell'articolo 17, non ecceda in complesso lire 500.

« Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge, in difetto cessa il beneficio dell'esenzione, e conseguentemente divengono applicabili a norma dei casi le pene stabilite dall'art. 54;

§ 3. — Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.

« 12. Le sentenze definitive così contraddittorie, come contumaciali, proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, tribunali o giudici di mandamento o pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai tribunali o dai giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per sommo od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

« Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'articolo 27.

« In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali, dei giudici e degli arbitri.

« Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà sopravvenire in contraddittorio delle parti, avrà luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in grado di appello e per quelle esecutive.

« Se non vi è supplemento di condanna la sen-

tenza sarà registrata colla sola tassa fissa che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi.

La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, seb- bene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto, trovisi concepito nei termini d'uno semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismissione, e quand' anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione ed osservazione, eccettuato però il caso contemplato dall'articolo 94 § 1, n. 4, ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contesta- zione.

« Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale;

« 13. Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

« La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abban- donato;

« 14. Gli atti e contratti d'assicurazione.

« La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;

« 15. Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, provvigio- namenti o somministrazioni il cui prezzo debba essere corrisposto dalle amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salve per le amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'articolo 96.

« Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

« La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e accu- mulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto del N. 5 dell'articolo 17 nei casi ivi previsti.

« 16. Le dichiarazioni del mandato ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso delibera- tario di un appalto o di una impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichia- razione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, op- pure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo.

§ 4. — Tassa proporzionale di lire 2 per ogni 100 lire.

« 17. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia ci- vile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte del- l'anno o frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o pren- dere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

« Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che

seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'au- mento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudi- cazione sia già stata sottoposta a tassa.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reci- proco delle parti sulla cosa e sul prezzo, così pure la rescissione della promessa o il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi con- templati dall'articolo 14.

« 18. Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mo- bili fatti per un tempo illimitato.

« 19. Le permutate di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

« La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 per 0/0 sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà do- vuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore.

« 20. Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di de- liberamento o di compra-vendita, oppure quando la fa- coltà, di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

« 21. Le concessioni d'immobili a titolo di anticresi;

« 22. Le porzioni di mobili indivisi acquistate per li- citazione;

« 23. I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

« 24. Le indennità pronunciate tanto in materia ci- vile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

« 25. Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione ab intestato ovvero in forza di testa- mento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

§ 5. — Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire.

« 26. Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giu- diziale e stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

« I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli

che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

« Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritto di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti di acque e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili quando vi sia corrispettivo.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita d'immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo; cost pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'articolo 14.

« 27. Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie.

« 28. La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto.

« 29. Le porzioni di beni immobili indivisi acquistati per licitazione;

« 30. I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili;

« 31. I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

« Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini sud'letti, ma non dal venditore o dai suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

§ 6. — *Tassa proporzionale di lire 5 per ogni 100 lire.*

« 32. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« 33. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degli istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi

meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere.

§ 7. — *Tassa proporzionale di L. 7 per ogni cento lire*

« 34. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, indicate al precedente n. 32, § 6, quando hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle.

§ 8. — *Tassa proporzionale di L. 9 per ogni cento lire.*

« 35. Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32, § 6 quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado esclusivamente.

§ 9. — *Tassa proporzionale di L. 10 per ogni cento lire.*

« 36. Le medesime donazioni e trasmissioni indicate al n. 32, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente num. 33, § 6.

(Approvato)

TITOLO X.

Degli atti che devono essere registrati a debito o gratuitamente, e di quelli che sono esenti dalla registrazione.

Art. 96.

§ 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

« Le sentenze definitive e le convenzioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« Emanata la sentenza, la parte non ammessa al beneficio dei poveri pagherà, entro il termine stabilito dall'articolo 27, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.

« Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza ed altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

« Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza, tanto prima quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento della quota di tassa e sopratassa cadente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela.

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

« Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura e le relative cauzioni qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipolati nello interesse dello Stato.

« Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee allo interesse dello Stato, e concernessero altre amministrazioni o privati.

« Quando l'interesse dello Stato è comune con altre amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

« Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.

§ 3. — Atti esenti dalla registrazione.

« 1. Gli atti delle amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;

« 2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le cedole, vaglia (o *coupons*) e le quietanze degli interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.

« Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato non che i libretti delle casse di risparmio possono considerarsi come danaro contante o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

« La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

« 3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quietanze;

« 4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle province e dei comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico. Le ricevute dei funzionari ed impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese; per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

« 5. I conti della gestione dei contabili, esattori, od appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle province o dei comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

« 6. I conti che devono prodursi dai gestori ed amministratori allo Stato, alle province, ai comuni ai pubblici stabilimenti ed altre istituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche autorità, non che gli atti relativi.

« Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n. 5 sono limitate alla riduzione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;

« 7. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'inte-

resse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori, e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati all'art. 27.

« 8. Le offerte fatte all'asta pubblica;

« 9. Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

« 10. Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

« 11. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;

« 12. Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

« 13. Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

« Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

« 14. Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio qualunque sia la loro forma, e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« 15. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 16. La legittimazione o riconoscimento de' figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

« 17. L'adozione quando tanto l'adottante che l'adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

« 18. Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisoriale, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive in materia civile, commerciale o di giurisdizione di contenziosa che volontaria, in quanto non sieno contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;

« 19. Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle province e dei comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l'amministrazione, o suoi delegati od appaltatori ed il contribuente;

« 20. Le conciliazioni che seguono avanti i giudici di mandamento o pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

« Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.

• 21. Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per iscrizione privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore di un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi.

« La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando, per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell'affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100.

« In tal caso il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione. »

(Approvato)

Art. 106.

« La presente legge andrà in vigore in tutte le parti del Regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da tal giorno s'intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

• Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie province le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche.

« Inoltre, sino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi governativi in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti, ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall'articolo 28 i contratti che si fanno mediante girate delle fedi di credito riguardanti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili o imposizione sui medesimi di servitù o di altri pesi. »

(Approvato)

Si passa ora alla lettura dell'altro progetto di legge sulla tassa di bollo.

Leggerò il testo del progetto. . . .

Senatore Galvagno. Mi pare che si potrebbe autorizzare il Presidente a leggere solamente gli articoli modificati.

Presidente. È uso costante del Senato di dar lettura dei singoli articoli. . . .

Senatore Galvagno. (Interrompendo). Quando si tratta di leggi di 12 o 15 articoli, ma quando si tratta di leggi di cento articoli parmi che si possa interrogare il Senato se vuol prescindere da questa lettura.

Presidente. L'uso del Senato è costante: del resto vi è una disposizione dello Statuto che può applicarsi al riguardo.

Si darà lettura del progetto mentovato (V. gli Atti del Senato N. 160 per gli articoli che non furono modificati dalla Camera elettiva).

Art. 9.

« Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi col bollo a tassa fissa.

| | |
|--|---------|
| | L. 0 50 |
| Secondo la sua destinazione come in appresso | » 1 » |
| | » 1 20 |
| | » 2 » |

Carta di commercio col bollo a tassa fissa.

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via L. 1 »

Col bollo proporzionale.

| | |
|--|---------|
| Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300 | L. 0 15 |
| Da oltre le lire 300 alle lire 500 | » 0 25 |
| Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 | » 0 50 |
| Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio | » 0 50 |

(Approvato)

Art. 10.

« Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione.

| | |
|---|---------|
| Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 | L. 0 50 |
| Da 14 a 20 | » 1 » |
| Da 20 a 30 | » 2 » |
| Per ogni maggior dimensione | » 4 » |

In ragione delle somme o dei valori.

| | |
|---|---------|
| Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a L. 300 | L. 0 15 |
| Da oltre le lire 300 alle 500 | » 0 25 |
| Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 | » 0 50 |
| Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio | » 0 50 |

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge.

| | |
|-------------|---------|
| A | L. 0 05 |
| A | » 0 25 |
| A | » 0 50 |
| A | » 1 » |
| A | » 1 20 |

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'uso della carta filigranata del bollo ordinario.

Art. 23.

« È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salvo le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.

§ 1. — Sulla carta a centesimi 50.

« Saranno scritti:

• 1. Le procure per comparire avanti i giudici di mandamento o pretori;

« 2. Gli atti si per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;

« 3. Gli atti si per originale, che per copia di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento o pretori;

« 4. Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali è altrimenti disposto dalla presente legge;

« 5. Le copie autentiche di tutti gli atti e di cui originali non sieno ritenuti da notai, segretari o cancellieri, o non siano depositati in archivi pubblici, salvo le eccezioni espressamente fatte da questa legge;

« 6. Le dichiarazioni e scritture di abbonamento delle gabelle o dei dazi;

« 7. Gli avvisi d'asta o licitazione sia giudiziaria che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorchè non contengano sottoscrizione o recognizione (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

« È proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle inserzioni obbligatorie qui sopra contemplate senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.

« Essi dovranno, nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitore del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente:

« 8. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio, e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;

« 9. Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero;

« 10. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni ipotecarie;

« 11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla presente legge;

« 12. Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra o di mare:

§ 2. — Sulla carta da una lira.

Saranno scritti:

« 13. Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;

« 14. Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;

« 15. Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

« 16. Le copie di testamenti segreti, delle note testamentarie e generalmente d'ogni disposizione o dichiarazione d'ultima volontà, quando sono autenticate da un pubblico funzionario;

« 17. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello stato notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto, e nei loro archivi, quando sono destinate ad usi civili;

« 18. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;

« 19. Le oblazioni per compimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;

« 20. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altro contratto concernente il traffico marittimo;

« 21. I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalità ipotecarie rilasciati separatamente;

« 22. Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civile, o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;

« 23. Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, profferite dai giudici di mandamento o pretori;

§ 3. — Sulla carta a lire una e centesimi venti.

Saranno scritti:

« 24. Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale e di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi tribunale, consiglio o Corte, escluse le giudicature di mandamento e le preture, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse però le produzioni od allegati;

« 25. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un tribunale od altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4. — Sulla carta a lire due.

Saranno scritti:

« 26. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma, e di quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso innanzi i giudici di mandamento o pretori.

« 27. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 28. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento e pretori;

« 29. Gli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti.

(Approvato).

TITOLO III.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario.

Art. 24.

« Gli atti e scritti compresi in questo articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

« I registri ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al visto per bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione.

§ 1. — Colla tassa in ragione della dimensione della carta.

cioè:

| | |
|--|---------|
| Fino a decimetri quadrati 14 | L. 0 50 |
| Da 14 a 20 | » 1 » |
| Da 20 a 30 | » 2 » |
| Per ogni maggior dimensione | » 4 » |

« 1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori o periti;

« 2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

« A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira e di

una lira e centesimi venti gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.

Senza riguardo alla dimensione della carta.

§ 2. — Colla tassa fissa di lire una.

« 3. I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

« 4. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

« Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo: »

« I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più di un viaggio;

« Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissario;

« 5. Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;

« 6. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato.

« 7. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte, quando contengono contratti.

§ 3 — Di centesimi cinquanta.

« 8. Gli estratti dei registri, gli assenti e dichiarazioni di nulla osta, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza.

« 9. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità governative e ai pubblici uffizi, salvo il disposto del § 2 numero 6 di quest'articolo, e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali, o di altri corpi amministrativi;

« 10. Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

« 11. Le bollette per quietanze, staccate da registri a madre e figlia; i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi od enti morali, per somme eccedenti le lire 20;

« 12. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

« 13. I registri delle produzioni, i registri o fogli di udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri, i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uccieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;

« 14. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti.

« 15. I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche, per la denuncia dei viaggiatori e delle merci;

« I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per inscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

« 17. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali;

« 18. I titoli del Debito Pubblico dello Stato;

« 19. Gli atti e scritti, di cui al num. 20 dell'articolo 23, quando non sono estesi sopra carta filigranata;

§ 4 — Di centesimi venticinque.

« 20. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le società qualunque di commercio,

§ 5. — di centesimi cinque.

« 21. Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano;

« 22. Gli stampati o manoscritti qualsiasi che si affiggono al pubblico, che non siano già indicati dal numero 7 del § 1 del precedente art. 23, esclusi però gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali.

§ 6. — Colla tassa di bollo proporzionale.

« 23. Le cambiali ed altri effetti di commercio
sino a lire 300. L. 0 15
Da oltre le L. 300 alle L. 500 » 0 25
Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 » 0 50
Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio » 0 50
(Approvato).

TITOLO IX.

Della competenza dei giudizi, del procedimento, e delle pene.

Art. 33.

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

« Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente.

(Approvato).

Presidente. Interrogo il Senato per l'approvazione degli altri articoli in cui non è caduta modificazione.

Chi gli approva sorga.

(Approvato).

Avverto il Senato che rimane ancora all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione della tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, si proporebbe di tener seduta questa sera alle ore otto.

Voci. Sì, sì.

Ministro dei Lavori Pubblici. Pregherei il Senato di voler mettere all'ordine del giorno di questa sera, anche il progetto di legge relativo al servizio postale marittimo tra il Continente e la Sicilia, la cui relazione mi pare sia in pronto, e non darà luogo a discussione.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Rimane adunque inteso che il Senato è convocato questa sera in seduta pubblica alle ore 8, e verrà per primo posto in discussione il progetto di legge per l'approvazione della tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, quindi verrà la legge relativa al servizio postale marittimo, di cui ha fatto cenno il Ministro dei Lavori Pubblici, ed un'altra che forse sarà in pronto.

(Il Senatore, *Segretario, D'Adda.* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge sulle tasse di registro:

Numero dei votanti 83

Favorevoli 75

Contrarii 8

Sul progetto di legge sulle tasse di bollo:

Numero dei votanti 82

Favorevoli 75

Contrarii 7

Il Senato adotta l'uno e l'altro progetto di legge.

La seduta è sciolta (oro 5 1/2).